

STATUTO

BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCANDIANO RE VIA PILATI 17/1

Numero REA: RE - 270401

Codice fiscale: 02308820352

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
AL N. 6197 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel Comune di Scandiano (RE), la società cooperativa denominata "BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa potrà istituire e sopprimere, nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;
- 4) le norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (sulle imprese sociali) e quelle del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore), nei limiti consentiti.

ART. 2) DURATA

La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2058 (duemilacinquantotto) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3) SCOPO

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale e specificamente finalizzate alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della Legge 381/1991. La Cooperativa si rivolge a tutte le persone, con particolare attenzione alle più abbandonate e più bisognose di aiuto, tenendo presente anche le nuove forme di povertà materiale e morale che scaturiscono dall'evoluzione della società, ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, un'equa distribuzione dei beni, il lavoro inteso non come strumento ma come reciproca collaborazione in base alle capacità di ciascuno e la priorità dell'uomo sul denaro. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa si propone inoltre di perseguire finalità di interesse generale volte al miglioramento delle condizioni di vita della comunità e alla promozione di uno sviluppo sostenibile, inclusivo e responsabile basato su un equilibrio tra le esigenze economiche, sociali e ambientali. In quest'ottica, la Cooperativa si impegna a

perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delineati già a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e successive indicazioni, con particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze, all'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo, alla tutela dell'ambiente, all'educazione/istruzione di qualità, alla promozione della salute e dell'economia sostenibile.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci lavoratori alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa ha infine come scopo quello di offrire servizi ai propri soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa assume il principio di parità di genere; adotta le misure necessarie a garantire una piena partecipazione delle donne ad ogni livello decisionale e una loro equa rappresentanza negli organi sociali e nelle altre articolazioni partecipative. Il presente statuto adotta i termini generici quali "socio" e "soci" come forme neutre, con significato rispettivamente di "socio o socio" e "socie e soci".

La Cooperativa aderisce alla Confederazione cooperative italiana, attraverso Unione Cooperative di Reggio Emilia e potrà, in futuro, aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza del settore.

ART. 4) OGGETTO

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, come oggetto sociale, intende:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione o accreditamento con enti pubblici e privati in genere le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

- gestione di centri di aggregazione culturale giovanile volti a favorire il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani nella comunità, facilitando un rapporto positivo tra i giovani e le istituzioni (centri giovani, informa giovani, ecc.) e dei servizi complementari ad esso connessi (attività ludico-ricreative, didattiche, culturali e di educazione), anche in ottemperanza ai principali provvedimenti normativi europei, nazionali e regionali, già a partire dalla Legge della Regione Emilia - Romagna n. 14 del 28 luglio 2008 ("Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"), e successive modificazioni o provvedimenti;

- progettazione e realizzazione di attività e servizi socio-educativi assistenziali con particolare riguardo alle problematiche giovanili e alle fasce deboli della comunità locale, anche in collaborazione con i servizi sociali del territorio;

- progettazione e realizzazione di azioni di prossimità, anche in ottemperanza ai principali provvedimenti normativi europei, nazionali e regionali, già a partire dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1533 del 6 novembre 2006, e successive modificazioni o provvedimenti;

- promozione di azioni di prevenzione primaria e secondaria rispetto a comportamenti a rischio che infrangono le norme socialmente condivise con particolare riguardo alle giovani generazioni attraverso attività di informazione, lavoro di strada e mappatura territoriale;

- creazione di situazioni positive di scambio generazionale fra giovani e adulti e nelle famiglie attraverso momenti di confronto, seminari, feste e momenti aggregativi in genere;

- progettazione e realizzazione di azioni per il sostegno delle competenze educative degli adulti di riferimento per le giovani generazioni (genitori, insegnanti, educatori, psicologi, animatori, allenatori, eccetera), con particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze, all'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo,

alla tutela dell'ambiente, all'educazione/istruzione di qualità, alla promozione della salute e dell'economia sostenibile, all'orientamento scolastico e professionale;

- costruzione di reti sociali di confronto e collaborazione tra enti pubblici, associazioni, cooperative, mondo del no-profit, famiglie, gruppi e singoli individui al fine di perseguire gli scopi della cooperativa;

- realizzazione, commercializzazione, pubblicazione di libri, riviste, documentari, video e strumenti comunicativi;

- gestione di comunità e strutture (anche appartamenti "protetti") di accoglienza, terapeutiche, socio-riabilitative e di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

- gestione e coordinamento di strutture dove vengono erogati servizi psicologici, psicoterapeutici, psico-educativi nonché servizi afferenti la neuropsichiatria infantile e le attività di counseling e di sostegno ad essi connesse;

- gestione di strutture residenziali e semi residenziali a favore di persone in stato di bisogno, anche minorenni; strutture volte in particolare ma non in via esclusiva a favorire lo sviluppo delle autonomie e il reinserimento sociale di persone fragili;

- gestione di centri diurni, laboratori socio-occupazionali e/o laboratori protetti, con valenza terapeutica e/o riabilitativa, a favore di persone in stato di bisogno, anche minorenni, disabili, affette da patologie psichiche e psichiatriche;

- gestione di strutture residenziali e semi residenziali a favore di persone in misure alternative di detenzione giudiziaria, anche minorenni; strutture volte in particolare ma non in via esclusiva a favorire lo sviluppo delle autonomie e il reinserimento sociale di persone che, pur essendo nei termini di legge ed in un percorso di revisione delle proprie condotte, non hanno il contesto socio-relazionale per ottenere la concessione della misura detentiva. Sviluppo, Coordinamento e Gestione di Centri per la Giustizia Riparativa a servizio del territorio;

- gestione di attività di formazione, osservazione ed orientamento, consulenza, animazione, educazione e prevenzione per persone in stato di bisogno, anche minorenni, disabili, affette da patologie psichiche e psichiatriche;

- gestione di servizi ricreativi, didattici ed educativi di ogni genere e formazione rivolti a soggetti svantaggiati e/o disabili (anche psichiatrici) e/o minorenni;

- progettazione e realizzazione di attività (scolastiche ed extrascolastiche) di carattere educativo, sociale e di sostegno a favore delle giovani generazioni con difficoltà di socializzazione o rischio di dispersione scolastica o in situazioni di abbandono scolastico, ritiro sociale, povertà, emarginazione, anche con attenzione alle situazioni che favoriscono un maggiore svantaggio sociale: giovani caregiver, ragazzi con disabilità, minori stranieri non accompagnati, adolescenti rom, sinti e caminanti;

- progettazione e realizzazione di interventi individualizzati in collaborazione con la rete dei servizi per contrastare l'isolamento sociale, l'abbandono scolastico e il ritiro sociale, anche in ottemperanza ai principali provvedimenti normativi europei, nazionali e regionali, già a partire dalle "Linee di indirizzo regionali sul ritiro sociale: prevenzione, rilevazione precoce ed attivazione di interventi di primo e secondo livello", approvate con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1016/2022, e successive modificazioni o provvedimenti;

- organizzazione di interventi (scolastici ed extrascolastici) finalizzati al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa;

- commercializzazione di prodotti, servizi e materiale divulgativo inerente la salute ed il benessere della persona, a supporto dei percorsi di cura, salute e benessere,

acquistati o commissionati anche con l'uso di un marchio di propria disponibilità nei limiti previsti dalla normativa;

- gestione di centri di ascolto alle persone e al territorio per la realizzazione di interventi di mediazione sociale, interculturale e dei conflitti;
- progettazione, supervisione, sviluppo e ricerca in vari ambiti sociali, organizzazione, gestione e realizzazione di interventi e attività di mediazione sociale, interculturale, territoriale, tra gruppi e nei gruppi, scolastica, familiare, negli ambienti di lavoro e del tempo libero, di vicinato, nelle organizzazioni e tra organizzazioni, facilitazione della comunicazione, dello scambio dei saperi e delle competenze, la valorizzazione delle potenzialità, delle caratteristiche peculiari delle persone, dei luoghi e delle risorse, anche nell'ambito della mediazione linguistico-culturale, mediazione dei conflitti;
- promozione, progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione di riqualificazione di spazi comuni e immobili, anche attraverso connessioni e collaborazioni tra differenti realtà;
- prevenzione e gestione, in sinergia con le istituzioni, dei problemi di disorientamento legati alla globalizzazione e al cambio strutturale che la nostra società sta attraversando con la promozione e realizzazione di iniziative di decodifica, integrazione e dialogo volte a garantire a tutte le persone pari opportunità e contribuire alla costruzione di una società inclusiva e accogliente verso le differenze che vengono interpretate come ricchezza sociale;
- gestione e realizzazione di interventi educativi, individuali e collettivi; svolgimento di attività di sostegno linguistico e didattico;
- sviluppo di iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- progettazione ed erogazione di servizi di welfare aziendale per le aziende del territorio;
- attività di educazione, istruzione, formazione e orientamento, anche in considerazione dei principali provvedimenti normativi europei, nazionali e regionali, già a partire dalla Legge della Regione Emilia-Romagna n.26 del 08/08/2001, dalla Legge n. 53 del 28 marzo 2003, dalla Legge della Regione Emilia-Romagna n.12 del 30 giugno 2003, dalle "Linee guida nazionali per l'orientamento permanente" del 19 febbraio 2014, e successive modificazioni o provvedimenti;
- attività formative, laboratoriali e culturali di interesse sociale con finalità educative in cui compresi l'educazione ambientale, l'orientamento, l'educazione alle nuove tecnologie / media education, l'educazione affettiva e l'educazione alla parità di genere;
- progettazione e realizzazione di azioni di media education e di coinvolgimento delle giovani generazioni e delle comunità educanti sull'uso consapevole dei new media / media digitali, di internet, dei social media, dell'intelligenza artificiale, della realtà aumentata e della realtà virtuale, anche in ottemperanza ai principali provvedimenti normativi europei, nazionali e regionali, già a partire dalla Legge della Regione Emilia - Romagna n. 14 del 28 luglio 2008, "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", e successive modificazioni o provvedimenti;
- pianificazione e realizzazione di spazi e progetti per le comunità digitali diffuse;
- progettazione e realizzazione di azioni di "trasformazione e di transizione digitale" che si pongano la finalità di alimentare la partecipazione e la democrazia, garantendo pari opportunità alle persone e al loro inserimento nel mondo delle imprese, impedendo che l'innovazione accresca i divari (digital divide, social divide ed altri);
- progettazione e realizzazione di azioni per rafforzare le competenze digitali dei

cittadini attraverso lo sviluppo di “reti dei servizi di facilitazione digitale” che si pongono l’obiettivo di accrescere le competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione;

- promozione, organizzazione e sviluppo di attività di informazione e di educazione alla sostenibilità, anche in ottemperanza ai principali provvedimenti normativi europei, nazionali e regionali, già a partire dalla Legge della Regione Emilia - Romagna n. 27 del 29 dicembre 2009, e successive modificazioni o provvedimenti;
- progettazione e realizzazione di azioni (sensibilizzazione, educazione, informazione, formazione, orientamento, eccetera) per il perseguimento degli “obiettivi di sviluppo sostenibile” e per la “transizione ecologica”, già indicati in modo coordinato da ONU, UE, Repubblica Italiana e Regione Emilia-Romagna, azioni che favoriscano e indirizzino uno sviluppo capace di coniugare benessere sociale con la tutela dell’ambiente e il rispetto dei principi di equità sociale, con particolare riferimento alle giovani generazioni e alle comunità educanti;
- progettazione e realizzazione di interventi, per il perseguimento degli “obiettivi di sviluppo sostenibile”, il più possibile in una logica di sistema, di integrazione e di promozione dell’equilibrio territoriale, incentivando i contesti ad agire attraverso una programmazione integrata degli interventi ed una progettualità capace di valorizzare la partecipazione degli adolescenti, le competenze acquisite dai diversi soggetti pubblici e privati e la collaborazione tra essi;
- promuovere progetti di sviluppo digitale sociale, che coniughino responsabilità sociale, sostenibilità ambientale, lotta al cambiamento climatico e possano favorire una rete di esperienze e scambi (anche in chiave futura di orientamento e occupazionale), con particolare riferimento alle giovani generazioni e alle comunità educanti;
- contribuire al raggiungimento degli “obiettivi di sviluppo sostenibile” cercando di sensibilizzare e coinvolgere gli adolescenti in modalità innovative, che diano spazio alle idee e incentivino la creatività e lo spirito d’iniziativa, favorendo anche la mobilità sostenibile, il risparmio energetico, l’educazione e sensibilizzazione verso stili di vita sani;
- organizzazione di corsi, seminari, formazioni e conferenze per singole figure professionali o specializzazioni, anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche anche culturali nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;
- promozione, organizzazione e gestione di corsi volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell’Unione Europea, degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli;
- progettazione e realizzazione di percorsi formativi utilizzando anche tecniche afferenti alla musicoterapia, arti terapia, didattica ludica e teatro laboratoriale, all’interno di istituti scolastici pubblici e privati, C.A.G., centri culturali, centri diurni, biblioteche, RSA, associazioni, ecc;
- attività di ricerca, diffusione e pubblicazione di best practice, metodologie e tecniche, anche sperimentali, afferenti alle tematiche di cui si occupa la Cooperativa;
- progettazione e realizzazione di azioni per la promozione della parità di genere, anche in ottemperanza ai principali provvedimenti legislativi sovranazionali, nazionali e regionali, già a partire dalla Convenzione CEDAW (1979), ratificata dall’Italia con la Legge n.132 / 1985; dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa (2011); dalla Legge della Regione Emilia-Romagna n.6 / 2014 per la parità

e contro le discriminazioni di genere; dalla Legge n. 15 / 2019 della Regione Emilia Romagna contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;

- informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla violenza contro le donne, sulle discriminazioni legate all'identità di genere, all'orientamento sessuale e alle disuguaglianze in senso lato al fine di promuovere una cultura accogliente aperta alle differenze attraverso seminari, laboratori, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali artistiche e sportive, attività editoriali e qualunque altra attività culturale che persegua lo scopo;

- realizzazione di progetti di ricerca, promozione e partecipazione a ricerche e studi sul tema della violenza maschile contro le donne, sull'abuso sessuale, sul femminicidio e ogni altra attività, anche attraverso scambi nazionali e internazionali;

- promozione di attività e progetti di formazione, educazione, istruzione, sensibilizzazione e formazione professionale in diversi contesti: nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nei corsi post-universitari, verso gli ordini professionali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possono entrare in contatto con le donne vittime di violenza come, a titolo di esempio, personale medico sanitario, forze dell'ordine, personale dei servizi socio assistenziali, personale giudiziario, personale educativo, tirocinanti, associazioni del privato sociale, personale operante nelle istituzioni;

- organizzare sportelli di ascolto e consulenza per ricerca lavoro, attivazione di stage e tirocini formativi, laboratori finalizzati all'inserimento lavorativo e ogni altra attività finalizzata all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne allo scopo di promuovere e valorizzare la condizione femminile con particolare attenzione alle donne in situazioni di fragilità o a rischio di emarginazione sociale, realizzata direttamente o in collaborazione con altri enti, associazioni, promuovere l'empowerment nel settore occupazionale e l'uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro;

- riqualificare e gestire beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione delle attività di interesse generale della Cooperativa;

- progettare e realizzare proposte di educazione alla sostenibilità, rivolte a scuole, associazioni, enti sia pubblici che privati, ad imprese ed alla cittadinanza tutta;

- realizzare attività educative, ricreative, sportive, escursioni, centri estivi ed invernali, visite guidate, laboratori, attività teatrali e musicali, eventi in genere;

- gestire oasi, aree verdi, centri ambiente, case per vacanze, strutture e spazi con finalità educative, culturali, sociali, turistiche e ambientali, anche in presenza di animali domestici e selvatici;

- realizzare attività turistiche per la promozione del territorio e delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale;

- sviluppare attività di comunicazione, informazione e marketing in ambito ambientale, sociale, culturale, utilizzando diverse modalità, anche realizzando attività editoriali;

b) svolgere stabilmente o temporaneamente in proprio conto o per conto terzi le seguenti attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa:

- attività di orticoltura, floricoltura e coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli in genere anche se non prodotti in proprio e gestione di agriturismi e servizi inerenti alla produzione alimentare e alla ristorazione;

- attività di zootecnia e allevamento di animali; produzione e commercializzazione di prodotti derivanti da attività zootecniche e di allevamento;

- gestione di strutture di ricovero per cani e gatti anche attraverso formali convenzioni

con i Comuni singoli o associati;

- organizzazione e gestione di eventi e concerti, allestimento montaggio e smontaggio, stand fieristici;
- lo svolgimento di attività finalizzate al reperimento, raccolta e successivo recupero, rigenerazione, rinnovo e commercializzazione di materiale sia nell'ambito dell'abbigliamento, dell'oggettistica e del mobilio;
- lavori artigianali attraverso la creazione di oggettistica per la casa e per l'abbigliamento;
- produzioni, lavorazioni, commercializzazioni di manufatti in genere, nonché di prodotti derivati sia da lavorazioni a carattere artigianale che industriale;
- il confezionamento di materiali cartotecnici, ceramici ed altri (blisteraggi, imbustaggi, ecc.);
- lavorazioni per conto terzi di montaggio, assemblaggio e/o controllo di prodotti artigianali ed industriali;
- gestione di impianti sportivi e ricreativi, gestione di punti di ristoro (bar, mense, ristoranti) e ogni altra attività inerenti alla ristorazione e alla somministrazione di alimenti al pubblico;
- attività commerciali e gestione di punti vendita e ogni attività commerciale che richieda autorizzazioni o licenze specifiche;
- attività inerenti alle fonti di energia rinnovabili, in particolare la possibilità della produzione di energie rinnovabili sia per il consumo in proprio, sia per la vendita a terzi;
- gestione di pratiche amministrative, determinazioni, contratti e convenzioni per conto terzi, sia privati che enti pubblici, nonché fornire un servizio operativo, di supporto e consulenza alle attività contabili e amministrative e alla gestione aziendale per enti pubblici e privati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme, la Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connesse o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in società o enti già esistenti, in quanto necessario o utile ed in coerenza con gli scopi mutualistici e con l'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di

raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5) REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche tecnici e operatori amministrativi in numero necessario per il buon funzionamento della società.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono inoltre essere ammessi nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2527 Codice Civile. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

In presenza dei presupposti di legge per la loro ammissione secondo quanto previsto all'articolo 2522 secondo comma del Codice Civile, possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con

l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART. 6) DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- 2) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiarerà di avere preso visione;
- 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
- 4) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiarerà di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) qualora la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazione, la sede e l'attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa;
- 6) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5) del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 comma 2 del Codice Civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da

assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7) CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui al successivi artt. 36 e 37.

ART. 8) OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 9) DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento in caso di persone giuridiche.

ART. 11) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo indicato nel regolamento interno di cui alla Legge 142/2001.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa o posta elettronica certificata (PEC).

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 36 e 37.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 12) ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 36 e 37.

ART. 13) DELIBERE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 36 e 37.

ART. 14) LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 59/1992 e di quanto eventualmente attribuito a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del

rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ritorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non venga richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 17) SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 18) CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, il Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del socio, altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 19) ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci

sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 20) DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, siano essi anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi, in occasione di ciascuna assemblea, tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21) RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22) ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 23) BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 cod. civ., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) ad un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti nel successivo art. 24;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 24) RISTORNI

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ritorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

La ripartizione del ritorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base del criterio del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti, l'Assemblea che approva il progetto di bilancio delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112 del 2017;
- 3) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 20, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 4) la nomina e alla revoca degli amministratori e la determinazione del loro compenso;
- 5) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 8) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 9) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 10) lo scioglimento della cooperativa, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 *bis* del codice civile.

Art. 26) ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 27) COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 25), per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea.

Art. 28) VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 29) VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 30) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 31) AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, eventuali amministratori esterni devono soddisfare specifici requisiti di professionalità in ragione della loro utilità al governo dell'impresa, nonché di indipendenza ed onorabilità.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi sociali venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato D.Lgs. n. 112/2017.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, cod. civ. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e

all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 *octies* cod. civ. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori provvedono inoltre alla redazione del bilancio sociale.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 32) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409 *bis* del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo, quando costituito in forma collegiale, può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul

relativo libro.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33) SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34) DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera e), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23 lett. e) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35) REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 36) CONTROVERSIE

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di legge, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 37) ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dal codice di procedura civile.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel rispetto delle inderogabili norme del codice di procedura civile, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 38) PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to Claudio BERTOLANI

F.to Anna TIERI Notaio (impronta del sigillo)

Io sottoscritta Dottoressa Anna Tieri Notaio in Reggio Emilia, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
F.to ANNA TIERI - Notaio
Esente bollo ai sensi dell'art.82 del D. Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)